

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 marzo 2024, n. G02475

Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Terzo interpello - Inattività protratta, mancata apertura della farmacia entro i termini previsti e revoca della determinazione dirigenziale n. G12979 dell'1.10.2019 di assegnazione della sede farmaceutica n. 35 del Comune di Latina

Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Terzo interpello – Inattività protratta, mancata apertura della farmacia entro i termini previsti e revoca della determinazione dirigenziale n. G12979 dell'1.10.2019 di assegnazione della sede farmaceutica n. 35 del Comune di Latina

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 25.5.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea URBANI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la determinazione n. G16551 del 7.12.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Area Farmaci e Dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Marzia MENSURATI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

CONSIDERATO che, con l'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 e successive rettifiche con determinazioni n. B09006 del 20.11.2012 e n. B09425 del 10.12.2012, la Regione Lazio ha indetto il concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90 dell'11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03/12/2015;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G12979 dell'1.10.2019, pubblicata sul BURL n. 83 del 15.10.2019, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 35 del Comune di Latina all'associazione collocatasi al 440° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 2) composta dalla dr.ssa R. S. (referente) e dalla dr.ssa C. R. (associato);

CONSIDERATO che il modulo allegato alla già menzionata determinazione di assegnazione doveva essere compilato e sottoscritto a cura di ciascun componente dell'associazione per l'accettazione, a pena di decadenza della titolarità;

PRESO ATTO del modulo di accettazione sottoscritto dalla candidatura in questione e dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;

VISTE le determinazioni dirigenziali di seguito elencate con le quali, su istanza delle assegnatarie, sono state concesse le proroghe all'apertura riportate a lato:

- n. G03612 del 01.4.2020 entro il termine del 30.10.2020;
- n. G11334 del 02.10.2020 entro il termine del 30.4.2021;
- n. G03046 del 19.3.2021 entro il termine del 31.10.2021;
- n. G12037 del 05.10.2021 entro il termine del 30.4.2022;
- n. G03870 del 31.3.2022 entro il termine del 30.10.2022;
- n. G16210 del 23.11.2022 entro il termine del 30.4.2023;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Terza n. 3329/2023, pubblicata il 31.3.2023, che ha respinto il ricorso per l'appello alla sentenza del Tar Lazio n. 231/2021, pubblicata il 7.4.2021, con la quale non è stato accolto il ricorso per l'annullamento del diniego opposto dal Comune di Latina al rilascio dell'autorizzazione all'apertura in Via del Lido n. 36/42 della sede farmaceutica in parola ed ha, altresì, reso alle farmacisti appellanti delle indicazioni sulla localizzazione della istituenda sede farmaceutica;

PRESO ATTO della comunicazione acquisita agli atti regionali al n. 405832 del 12.4.2023 inviata dalle assegnatarie al Commissario Prefettizio del Comune di Latina e al SUAP del Comune di Latina avente ad oggetto: *"Richiesta di parere preventivo sulla idoneità zonale per l'apertura della sede farmaceutica n. 35 del Comune di Latina (adiacente Morbella). Sentenza del CdS – Indicazione del locale commerciale in Via Rieti n. 92"*;

PRESO ATTO dell'istanza del 17.4.2023, acquisita agli atti dell'Area Farmaci e Dispositivi con prot.n. 424710 del 18.4.2023, con la quale le assegnatarie chiedono una nuova proroga all'apertura in attesa che si pronunci l'Autorità preposta in ordine alla idoneità zonale/territoriale del locale commerciale individuato in Via Rieti n. 92;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05346 del 19.4.2023 con la quale è stata concessa la proroga entro il termine del 31.10.2023 in attesa che l'Autorità preposta si pronunciasse rispetto all'idoneità zonale/territoriale del locale commerciale individuato dalle professioniste in Via Rieti, 92;

VISTA la sopra citata determinazione dirigenziale che ha, altresì, stabilito che:

- le assegnatarie dovevano interloquire con le Amministrazioni preposte affinché si pronunciassero sul parere di idoneità nel più breve tempo possibile e, in caso di non accoglimento, provvedere ad individuare celermente un nuovo locale in osservanza alle indicazioni rese dal Consiglio di Stato nella sopra menzionata sentenza;
- le assegnatarie dovevano aggiornare la Regione Lazio sulle azioni intraprese nel periodo di proroga concesso;
- in caso di mancata esecuzione degli obblighi stabiliti si sarebbe proceduto *ex lege* alla revoca della sede farmaceutica per inattività protratta e per mancata apertura nei termini di legge ed in quelli successivamente prorogati e che l'atto equivaleva alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi degli art. 7 e successivi della legge n. 241/90;

PRESO ATTO della comunicazione del 24.4.2023, protocollo regionale n. 449594 del 26.4.2023, con la quale la referente dell'associazione, in ottemperanza alla determinazione di proroga, ha provveduto a trasmettere il parere favorevole del comune di Latina sull'ubicazione della sede farmaceutica presso via Rieti, 92 *in quanto ricadente all'interno della zona di competenza della sede farmaceutica n. 35, ferme restando le necessarie verifiche di conformità e regolarità edilizio-urbanistica dell'immobile individuato*;

PRESO ATTO dell'istanza del 29.10.2023, acquisita al protocollo regionale n. 1232139 del 31.10.2023, con la quale le assegnatarie comunicano di non aver proceduto all'apertura della sede farmaceutica presso il locale individuato in via Rieti, 92 in quanto non è stato trovato un accordo sulla quantificazione della cifra prevista per la locazione dell'immobile e che *le agenzie immobiliari del posto non hanno fatto pervenire...nessuna ulteriore proposta di fitto relativa a locali commerciali siti nella zona-planimetria proposta dagli Uffici Comunali*;

CONSIDERATO che nella sopra citata istanza viene dichiarato che *nulla è cambiato rispetto a quanto relazionato nel 2020 (...) e che nell'area individuata dal comune di Latina non vi sono locali da adibire ad attività commerciali* (cfr. relazione allegata all'istanza dell'Architetto Giovanni Ricci del novembre 2020) e che *il Comune di Latina non mostra un reale interessamento ad ampliare/modificare la zona disponibile per l'apertura della sede n. 35*;

VISTA la nota di riscontro regionale prot. 1329827 del 20.11.2023 con la quale la scrivente Area Farmaci e Dispositivi ha sospeso l'istanza di proroga e, previa analisi delle ragioni esibite per le quali sono state esposte delle considerazioni, ha assegnato alla compagine associativa un termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa, affinché fosse individuato un locale da adibire a farmacia, da comunicare tempestivamente alla Regione;

VISTA, altresì, la nota regionale prot. 54098 del 15.1.2024 con la quale, oltre a rammentare la scadenza del precedente termine assegnato, sono stati concessi ulteriori 20 giorni affinché fosse reso noto il locale da adibire a farmacia;

CONSIDERATO che tutte le note trasmesse dall'Area Farmaci e Dispositivi alla compagine associativa comunicavano che in caso di *mancato riscontro*, erano da intendersi alla stregua della *comunicazione di avvio del procedimento di revoca della sede farmaceutica*;

PRESO ATTO che la compagine associativa non ha fatto pervenire nessun riscontro alle note ricevute e che l'ultimo risale al 29.10.2023;

CONSIDERATO che la sede farmaceutica è stata assegnata con determinazione dirigenziale del 01.10.2019, che fino alla data del 31.10.2023 la compagine associativa ha beneficiato di n. 7 (sette) proroghe semestrali per un totale di n. 42 mesi cui si aggiunge il periodo ulteriore riconosciuto pari a 50 giorni e che la vicenda è stata oggetto di trattazione sia da parte del Tar Latina (sentenza n. 231/2021) che del Consiglio di Stato (sentenza n. 3329/2023) senza addivenire all'apertura della sede farmaceutica;

RISCONTRATA una certa inattività protrattasi oltre il termine concesso che non può che essere ascritta agli assegnatari;

RICHIAMATA la sentenza del Tar Campania, Sezione Quinta, n. 1627/2020 pubblicata il 4.5.2020 secondo cui *“la revoca a seguito di inattività protratta costituisce una decadenza ex lege che si pone quale atto dovuto di natura ricognitivo-dichiarativa, cosicché la stessa può essere evitata soltanto nella sussistenza delle ipotesi derogatorie specificamente previste ovvero con la concessione di una proroga a seguito di motivata richiesta inoltrata prima della scadenza del termine. Accertata, pertanto, l'omessa apertura della sede farmaceutica entro il termine perentorio all'uopo previsto, non sussistendo comprovate cause giustificative, si produce automaticamente la decadenza dell'autorizzazione e il conseguente obbligo vincolato per l'amministrazione regionale di revocarla”*;

RICHIAMATA la medesima sentenza secondo cui il Collegio adito condivide il principio per il quale *“I provvedimenti di decadenza, in particolare, hanno natura sanzionatoria in quanto essi evidenziano, a carico del destinatario di un precedente provvedimento ampliativo, inadempimenti o carenze di requisiti, tali da impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto sorto per effetto del suddetto provvedimento ampliativo”* (cfr. Tar Lombardia Milano, Sez. II, 7 aprile 2006, n. 985; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 febbraio 2014, n. 920). In questa direzione la decadenza dell'autorizzazione amministrativa è un atto dovuto, vincolato ed espressione di un potere di autotutela ad avvio doveroso, che non richiede specifiche valutazioni in ordine all'interesse pubblico alla sua adozione (TAR Liguria, Sez. I, 21 settembre 2011, n. 1393; TAR Napoli, Sez. VII, sentenza n. 4158/2013);

VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n. G12979 dell'1.10.2019, pubblicata sul BURL n. 83 del 15.10.2019, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 35 del Comune di Latina all'associazione collocatasi al 440° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 2) composta dalla dr.ssa R. S. (referente) e dalla dr.ssa C. R. (associato);

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

1. di opporre agli assegnatari dr.ssa R. S. e dr.ssa C. R. la mancata osservanza del termine di apertura alla data del 31.10.2023 e dei successivi termini di 50 giorni riconosciuti con le note come sopra esposto;
2. di opporre agli assegnatari una inattività protratta che non può che essere ascritta in capo agli stessi assegnatari;
3. di considerare l'associazione decaduta per protratta inattività non avendo concluso il procedimento finalizzato all'apertura della farmacia entro l'ultimo termine concesso del 31.10.2023, in ragione dei 4 anni e 30 giorni trascorsi dall'assegnazione avvenuta in data 01.10.2019;
4. di revocare la determinazione dirigenziale n. G12979 dell'1.10.2019, pubblicata sul BURL n. 83 del 15.10.2019, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 35 del Comune di Latina all'associazione collocatasi al 440° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 2) composta dalla dr.ssa R. S. (referente) e dalla dr.ssa C. R. (associato);
5. di dichiarare la decadenza della dr.ssa R. S. e della dr.ssa C. R. dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 35 del Comune di Latina;
6. di rendere la sede farmaceutica n. 35 del Comune di Latina disponibile per future procedure concorsuali ordinarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente provvedimento può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

IL DIRETTORE
(Andrea Urbani)